



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

## **Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/12/2022**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

**11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL IL GABBIANO GYM, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PROSECUZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.29 LND DEL 10/11/2022 (Gara: CECILIA SPORT – IL GABBIANO GYM del 6/11/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022**

Visto il reclamo in epigrafe dell'12.11.2022;

esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la Società **SSDARL IL GABBIANO GYM** impugnava, davanti alla scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva disposta la prosecuzione della gara ai sensi del Regolamento L.N.D. e precisamente che:

*"[...] visti gli atti ufficiali, rilevato che:*

*- al terzo minuto del II tempo a seguito di uno scontro di gioco un calciatore della Società IL GABBIANO GYM rimaneva a terra infortunato si rendeva, quindi, necessario l'intervento dell'ambulanza che causava una lunga interruzione del gioco – entrambi i capitani, scossi dall'accaduto, richiedevano all'arbitro la sospensione della gara in quanto non più nella condizione psicologica per continuare l'incontro.*

*Letto quanto sopra, preso atto che la gara è stata sospesa al 3 minuto del II tempo per grave infortunio di un calciatore sul punteggio di 0-5.*

*Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari di espulsione assunti a carico di tesserati per quanto in atti.*

*Le ammonizioni singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinari al termine della prosecuzione della gara.*

*Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento L.N.D. [...].*

Nel reclamo, la S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym deduceva che il calciatore infortunatosi nello scontro di gioco occorso al 3 minuto del II tempo della competizione in parola non era della S.S.D. a r.l. Gabbiano Gym, bensì della A.S.D. Cecilia Sport (tale Pugno Lorenzo); mentre, al contrario, il calciatore della S.S.D. a r.l. Gabbiano Gym (tale Lucano Marco), coinvolto anch'egli nel medesimo scontro di gioco, era rimasto illeso.

La reclamante, peraltro, evidenziava come detta ricostruzione fattuale trovasse pieno riscontro nella distinta di gara.

La medesima, inoltre, precisava che la decisione di sospendere la gara era stata adottata dall'arbitro autonomamente, attesa l'interruzione protrattasi per oltre 30 minuti senza che, in realtà, fossero intervenuti e consultati i due capitani delle rispettive squadre.

La S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym concludeva chiedendo di essere ascoltata sui fatti accaduti nella persona di un proprio rappresentante ufficiale e domandando che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale volesse “[...] *emettere decisione relativa alla suddetta gara, fondandosi sui fatti realmente accaduti, come appena sopra esplicitati [...]*”, **senza, tuttavia, articolare alcuna richiesta concreta circa la decisione specificamente invocata dalla reclamante, ovvero sia il provvedimento da adottarsi in riforma della decisione impugnata, risultando, pertanto, piuttosto vago e generico l’oggetto della domanda.**

All'udienza del 24/11/2022, era presente la S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym in persona del suo presidente *p.t.*, Sig. Guido Deleuse.

Nessuno compariva per la A.S.D. Cecilia Sport.

Aperta la discussione, la S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym precisava come lo scopo del proprio reclamo fosse quello di fornire meramente delle puntualizzazioni e chiarimenti circa i fatti della gara in parola ed in particolare in merito all'identità del calciatore infortunato, specificando espressamente di non contestare, in ogni caso, la decisione dell'arbitro.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo della S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym sia inammissibile, posto che **la reclamante non ha invocato alcuna tutela di un proprio diritto prospettato come esistente e violato**, (*c.d. principio generale della domanda*), ed essendo, ai fini del presente procedimento, del tutto prive di rilievo sostanziale le considerazioni svolte nel reclamo in merito ai profili fattuali e agli eventuali errori materiali richiamati nel su citato atto.

Non essendo stata, peraltro, contestata la decisione arbitrale di prosecuzione della competizione, il reclamo risulta generico e carente in radice, tanto sotto i profili del *petitum* e dell'interesse ad agire in giudizio, quanto sotto il profilo motivazionale ovvero della *causa petendi*, in violazione anche degli aartt. 49 e 76 del CGS a tenore dei quali i ricorsi o reclami redatti in forma generica, senza motivazione, che non contengano le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, sono inammissibili.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,  
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 24/11/2022 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 19/11/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022**

La Società A.s.d. Rocca Priora RDP calcio, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva annullato il provvedimento di sospensione della gara disposta dall'arbitro ed ordinata la ripetizione della stessa.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che l'arbitro era stato costretto a sospendere la gara perché dopo aver espulso un calciatore (Alessandro Russo) della squadra di casa, riceveva una forte pallonata sulle gambe da quest'ultimo, mentre contemporaneamente, la quasi totalità dei calciatori della Soc. Roccasecca ST lo circondavano con fare minaccioso e solo l'intervento di un proprio dirigente, unitamente ad altro dirigente della squadra di casa, permetteva all'arbitro di raggiungere lo spogliatoio impedendo che quest'ultimo fosse aggredito; alla luce di ciò la società reclamante chiedeva l'annullamento del provvedimento di ripetizione della gara e per l'effetto la punizione della perdita della gara a carico della società Roccasecca.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, non ravvisa che vi siano gli estremi per poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, al 42° prima frazione di gioco il calciatore Alessandro Russo, tesserato per la società Roccasecca ST, dopo aver ricevuto il cartellino rosso per doppia ammonizione, lanciava violentemente il pallone contro l'arbitro colpendolo alle gambe; in conseguenza di ciò l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per proseguirla.

Da quanto detto è evidente che l'arbitro non ha adottato alcun provvedimento prima di sospendere la gara; in particolare non ha richiamato il capitano della squadra di casa, né ha esibito cartellini gialli, né rossi verso i calciatori che gli si erano avvicinati minacciosamente.

In definitiva, pertanto, la condotta del direttore di gara è risultata decisamente affrettata e immotivata.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 23 dicembre 2022**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli